DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(85/4/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione del 1979 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata, da ultimo, dalla direttiva 82/287/CEE (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/561/CEE (6), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre (7), modificata, da ultimo, dalla direttiva 82/727/CEE (8), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che esistono norme relative ai controlli delle sementi in Austria, in Australia, in Bulgaria, in Canada, in Svizzera, in Cecoslovacchia, a Cipro, nella Repubblica democratica tedesca, in Spagna, in Ungheria, in Israele, in Norvegia, nella Nuova Zelanda, nel Portogallo, in Polonia, in Romania, in Cile, in Svezia, in Finlandia, in Turchia, negli Stati Uniti d'America, in Iugoslavia e nella Repubblica Sudafricana; che queste norme contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la produzione delle sementi;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di constatare che le ispezioni in campo previste rispondono ai requisiti di cui all'allegato I di ciascuna delle direttive summenzionate;

considerando che la decisione 80/817/CEE (9), modificata, da ultimo, dalla decisione 84/184/CEE (10), nella quale è stata constatata un'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nei paesi succitati, scade il 31 dicembre 1984; che si rende quindi necessario un nuovo regime;

considerando che un nuovo regime non potrà essere applicato prima del 1° luglio 1985; che dunque la validità della decisione 80/817/CEE deve essere prorogata in conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 3 della decisione 80/817/CEE la data « 31 dicembre 1984 » è sostituita da « 30 giugno 1985 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. L 131 del 13. 5. 1982, pag. 24.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(6) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.
(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(8) GU n. L 310 del 25. 10. 1982, pag. 21.
(9) GU n. L 240 del 12. 9. 1980, pag. 1.
(10) GU n. L 87 del 30. 3. 1984, pag. 25.